

Avv. Barbara Bellentani
Avv. Alessia Trenti
Avv. Annamaria Grasso

Sede: Provincia di Modena - Viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena
Tel. 059 209 301-302-304-306 e-mail: avvocatura@provincia.modena.it
pec: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it - www.provincia.modena.it

Classifica 02-12-01 fasc. 1698/2023

Modena, 21/08/2026

Alla cortese attenzione di

Collegio dei Revisori
Sua sede

Direzione generale
GUIZZARDI RAFFAELE
Area Tecnica
VITA ANNALISA

Oggetto: SENTENZA N.64/2026 RESA DAL TRIBUNALE DI MODENA A CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI MODENA IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.2370/2023 OTTENUTO DALL'ING.F.ODORICI. RELAZIONE

La presente relazione è volta a rappresentare all'Organo di revisione il contenuto della **sentenza del Tribunale di Modena n. 64/2026**, depositata il 21 gennaio 2026 e pubblicata il 02.04.202, nonché le ragioni giuridiche che impongono il riconoscimento del relativo debito ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) TUEL.

Il giudizio trae origine dall'opposizione proposta dalla Provincia di Modena avverso il decreto ingiuntivo n. 2370/2023, ottenuto dall'ing.F.Odorici, quale professionista affidatario del collaudo tecnico amministrativo, statico e in corso d'opera relativo ai lavori : • *Liceo Statale "A.F. Formiggini" Sassuolo (Mo). Nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente. Secondo Stralcio (Cup G84e21000430001)*; • *Liceo Statale "A.F. Formiggini" Sassuolo (Mo). Nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente. terzo stralcio (cup g89f18000920001)*. Il Professionista ha agito giudizialmente nei confronti della Provincia di Modena , per vedersi riconosciuto l'ulteriore compenso ammontante ad euro € 24.332,89, per le prestazioni rese nello svolgimento dell'incarico in oggetto.

Nel corso del giudizio è stato accertato rispetto alla domanda giudiziale relativa allo svincolo della somma di € 13.294,33, relativa alla cauzione versata dall'ing. Odorici, la Provincia aveva già provveduto allo svincolo in data 19 maggio 2023, sicché la controversia residua riguardava esclusivamente il compenso professionale richiesto dal collaudatore per l'attività svolta sino alla comunicazione delle dimissioni.

Premesso che il Professionista aveva comunicato unilateralmente la volontà di dimettersi dall'incarico già in corso, il Tribunale ha ritenuto che la comunicazione di risposta dell'Area tecnica- U.O. Edilizia del 23 dicembre 2022, con cui si dava atto dell'accettazione della proposta di risoluzione contrattuale formulata dall'ing. Odorici, costituisse accettazione anche della parte economica della proposta, e non fosse solo relativa allo scioglimento del vincolo contrattuale.

La motivazione contenuta nella sentenza che definisce il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, valorizza il dato testuale della comunicazione trasmessa dalla Provincia : seppur la risposta fosse relativa alla mera accettazione delle dimissioni e priva anche di contestazioni sul quantum, si richiama il principio di cui all'art. 2237 c.c., secondo cui il cliente è tenuto al pagamento dell'opera già eseguita.

Il Giudice ha inoltre evidenziato che le risultanze istruttorie hanno confermato l'effettiva esecuzione delle opere strutturali e delle attività assistenziali sino alla data della risoluzione, come dichiarato dal teste di parte attrice, e che l'attività svolta è stata ampia, articolata e non contestata in modo specifico.

Elemento di particolare rilievo, anche ai fini della presente relazione, è il riferimento operato dal Tribunale ai **pareri dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena**, richiesti nel corso del giudizio proprio per verificare la congruità del compenso richiesto dal professionista.

Pur ricordando che tali pareri non hanno natura vincolante, il Giudice ha sottolineato che l'Ordine ha ritenuto congrua la somma di € 8.700,00, tenuto conto dell'importanza della prestazione ai fini della pubblica sicurezza e della correttezza amministrativa, nonché della qualità professionale richiesta per l'incarico.

Il Tribunale ha dunque valorizzato il parere tecnico dell'Ordine come elemento confermativo della congruità della pretesa economica del professionista, integrando tale valutazione con le risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta.

La sentenza ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la Provincia di Modena al pagamento della somma di **€ 8.700,00**, oltre accessori ed interessi dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione della metà delle spese di lite, liquidate in **€ 2.540,00**, oltre accessori.

Si rappresenta che **l'ing. Odorici ha proposto appello** avverso la sentenza, limitatamente alla parte in cui non è stato riconosciuto il diritto agli **interessi moratori ex d.lgs. 231/2002** e contro **la compensazione parziale delle spese processuali**, chiedendo invece la condanna integrale della Provincia alle spese di entrambi i gradi, incluse quelle del procedimento monitorio.

L'impugnazione non incide sulla ricostruzione del rapporto contrattuale né sulla congruità del compenso, già accertate dal Tribunale, e non determina alcuna sospensione della condanna principale.

La somma di € 8.700,00, oltre accessori e spese, costituisce pertanto obbligazione certa, liquida ed esigibile, non sospesa né contestata nel grado di appello.

Ai fini della completezza istruttoria si evidenzia che la richiesta di pagamento e la relativa documentazione fiscale sono state trasmesse dal professionista solo nel mese di luglio 2026.

La liquidazione del compenso professionale richiede necessariamente la disponibilità del documento fiscale e delle coordinate di accredito; prima di tale data l'Ente non disponeva degli elementi indispensabili per procedere al pagamento, non essendo possibile, in assenza di fattura, attivare la procedura di liquidazione.

Alla luce di quanto sopra, il debito derivante dalla sentenza rientra nella fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) TUEL, trattandosi di obbligazione scaturita da provvedimento giurisdizionale esecutivo. La giurisprudenza contabile è costante nel ritenere che il riconoscimento del debito fuori bilancio sia atto dovuto quando l'obbligazione discende da una sentenza esecutiva, non essendo consentito all'Ente sottrarsi all'adempimento (cfr. . DELIBERAZIONE Corte dei Conti N. 27/SEAUT/2019/QMIG)

Si sottopone pertanto all'Organo di revisione la necessità di procedere al riconoscimento del debito derivante dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 3507/2023, per complessivi **€ 8.700,00 + accessori + interessi legali**, nonché **€ 2.540,00 + accessori** per spese di lite, con imputazione al bilancio corrente mediante apposita deliberazione consiliare.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
BARBARA BELLENTANI